

**Circolare 10/2011**

**Affari all'estero con imprese tedesche:  
Attenzione alla Prescrizione in Germania**

I creditori italiani che lavorano nel mercato tedesco devono fare attenzione alla possibile prescrizione anticipata dei loro crediti.

Rispettivamente alla legislazione applicabile, il termine di prescrizione può variare da **tre anni** (normativa tedesca, § 195 BGB,) a **dieci anni** (normativa italiana, art. 2946 c.c.) fintanto che non vi siano regolamentazioni giuridiche particolari

Il regolare termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere con la fine dell'anno, in cui la pretesa é sorta, ciò significa che la prestazione dovuta deve essere stata completamente effettuata, la fattura essere stata presentata a controparte e scaduta. La prescrizione **triennale** decorre perciò dalla fine dell' anno al 31. dicembre, (normativa tedesca, § 199 BGB).

Differenti anche i mezzi tecnici per interrompere o sospendere la prescrizione: Nella legislazione germanica occorre l' introduzione di un **procedimento giudiziale** (§ 204 BGB), mentre rimangono senza effetto interrottivo o sospensivo la diffida scritta e richiesta di pagamento (diversamente dalla legislazione italiana, art. 2943 4° Co c.c). La prescrizione **triennale** deve essere interrotta perciò tramite richiesta giudiziale entro la fine dell' anno (**31° dicembre**).

**Secondo la legislazione tedesca, i crediti derivanti dal 2008 cadono in prescrizione dall' 1° gennaio 2012, qualora non vengano introdotte le richieste giudiziale entro il**

**31° dicembre 2011.**

Poiché negli affari internazionali può essere difficile stabilire la normativa vigente, si consiglia  
- in caso di dubbio - di rivolgersi ad un avvocato.